



COMUNE DI NARO

LLIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 06.06.2022 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 205 DEL 11/03/2026

OGGETTO: Diniego parziale ammissione alla massa passiva dell'istanza prot. n. 10246 del 03/08/2022 presentata dal Sig. **SALERNO GAETANO N. 50**

L'anno duemilaventisei, il giorno 11 del mese di Marzo alle ore 15,30 e seguenti nella sede del Comune di Naro, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Naro, nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
Dott. Vito Montana	Presidente	X	
Dott. Giuseppe IMBRO'	Componente	X	
Dott.ssa Roberta MAROTTA	Componente	X	

Partecipa alla riunione il dipendente Salvatore Scalisi che assume la funzione di segretario verbalizzante.

La Commissione straordinaria di liquidazione,

premesse che:

- il Comune di Naro con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 02/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 06/06/2022, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Naro, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

per
ff
cu

- in data 27 giugno 2022 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione;

- ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, l'insediamento della Commissione straordinaria di liquidazione deve avere luogo entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;

- ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato "TUEL"), la Commissione straordinaria di liquidazione in data 30 giugno 2022 si è regolarmente insediata presso il Comune di Naro eleggendo quale presidente il Dott. Vito Montana, così come da delibera n. 1 del 30 giugno 2022;

- la Commissione Straordinaria di Liquidazione, ha disposto – giusto verbale n. 1 del 30.06.2022 -, l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, con affissione di apposito avviso, la cui scadenza è stabilita il 29 agosto 2022;

- detto avviso è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune, sul sito internet dello stesso ente e se ne è data anche comunicazione agli organi di stampa;

- con verbale n. 4 del 27/08/2022 questa Commissione ha prorogato il termine di presentazione delle istanze di insinuazione al passivo fino al 28 settembre 2022;

- la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha competenza per atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, nella fattispecie entro il 31/12/2019;

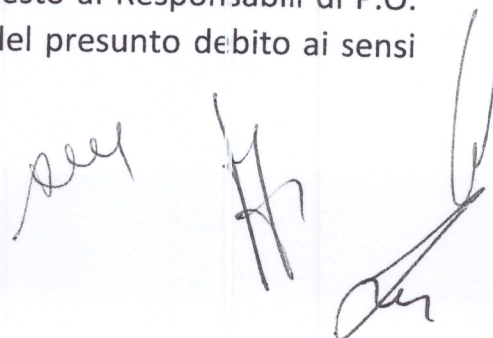
VISTA

- l'istanza prot. 10246 del 03/08/2022 presentata dal Sig. **Salerno G. Bruno** nato a Naro il **11/03/1964** C.F. **SRGTM64C10F345B** con la quale ha stato chiesto l'ammissione alla massa passiva del presunto credito vantato nei confronti del Comune di Naro per l'importo totale di € **7.422,90**, a titolo di compenso per lavoro straordinario annualità 2017, 2018 e 2019;

- la propria nota prot. n. 12163 del 12/09/2022 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento istruttorio;

DATO ATTO

- che con nota n. prot. 13120 del 28.09.2022 è stato chiesto ai Responsabili di P.O. *pro tempore* competente per la materia la rilevazione del presunto debito ai sensi dell'art. 254 comma 4 del Tuel;



- che con nota prot. n. 5325 del 08.04.2025 è stata rappresentata dalla Commissione la necessità di integrazione documentale ai Responsabili del servizio competenti per materia relativamente agli atti amministrativi che dimostrassero la costituzione e successivo riparto del Fondo per lavoro straordinario per gli anni 2017, 2018 e 2019;

- con nota prot. n. 6169 del 28/04/2025 il Responsabile E.Q. Settore I° comunica che il Fondo per il lavoro straordinario è stato regolarmente costituito e ripartito per le annualità 2017 e 2018 mentre non si è avuta alcuna costituzione per l'annualità 2019;

- che con nota del 05/03/2026 il Responsabile del Servizio interessato ha prodotto attestazione (art. 254 c. 4 del TUEL) sul superiore debito Rif. Nota n. 13120 del 28/09/2022;

- che con nota prot. n. 2484 del 09/02/2026 è stata data all'istante comunicazione di preavviso di diniego parziale dell'istanza per sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento, ai sensi dell'art. 10 bis del D.P.R. n. 241/1990 e ss.mm.ii., assegnando il termine di 10 giorni per presentare osservazioni a cui non è conseguito alcun riscontro ai fini della valutazione della ammissibilità del credito vantato;

CONSIDERATO

che, all'esito dell'istruttoria espletata e dell'esame della documentazione allegata all'istanza, per quanto di competenza, questo Organo Straordinario di Liquidazione, nell'esercizio delle proprie funzioni di garanzia e controllo sulla corretta applicazione delle disposizioni legislative, al fine di evitare l'ammissione di crediti non giustificati o non adeguatamente documentati, **rileva la non ammissione parziale alla massa passiva della somma di € 5.618,25, relativamente alle annualità 2017 e 2019 (così distinto € 1.887,50 anno 2017 e € 2.780,75 anno 2019)** per le motivazioni di seguito indicate:

- **per l'annualità 2019** non risulta giuridicamente costituito il Fondo per il lavoro straordinario con l'effetto che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, terzo periodo del decreto legislativo n. 165/2001 e l'articolo 79, comma 2, lettera a) del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 novembre 2022, difetta il presupposto indefettibile della preventiva costituzione del Fondo stesso ai fini dell'attribuzione del trattamento economico richiesto che può avvenire esclusivamente in conformità alla contrattazione collettiva e nei limiti delle risorse a tal fine destinate, nonché con il vincolo di contenimento della spesa di cui all'art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
- **per l'annualità 2017**, pur risultando formalmente costituito il Fondo per il lavoro straordinario, per l'importo di euro 17.698,58, non sussistono tra i

residui passivi di competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione poste riferibili al medesimo Fondo, risultando lo stesso integralmente utilizzato, con conseguente impossibilità di riconoscere ulteriori compensi oltre il limite delle risorse previamente stanziare ed utilizzate.

E' utile sottolineare che l'ammontare del Fondo per il lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 14 del CCNL Comparto Regioni-Autonomie Locali 1 aprile 1999, tuttora vigente, non è suscettibile di incrementi autonomi, neppure per effetto dei rinnovi contrattuali, come chiarito dalla Corte dei conti - Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 5/2019.

In definitiva, in assenza dei presupposti giuridici e contabili, e al fine di garantire il rispetto dei vincoli normativi in materia e di contenimento della spesa del personale, il credito vantato dall'istante deve essere **dichiarato parzialmente non ammissibile alla massa passiva per l'importo di euro 5.618,25, relativamente alle annualità 2017 e 2019.**

RILEVATO:

- che al fine di redigere il piano di estinzione della massa passiva, questa CSL deve provvedere a deliberare eventuali esclusioni di crediti non ammissibili;

RITENUTO:

- pertanto, che la partita creditoria in esame non presenta i requisiti di ammissibilità parziale alla massa passiva, per le motivazioni sopra indicate;

Visto il TUEL n. 267/2000;

Visto il D.P.R. 24/08/1993, n. 378;

Con votazione unanime espressa in modo palese;

DELIBERA

1-Di non ammettere nella massa passiva l'istanza identificata nel seguente prospetto per le motivazioni sopra esposte:

N° Fasc.	RICHIEDENTE	ESTREMI PROT. ISTANZA	MOTIVAZIONE DEL DINIEGO	IMPORTO LORDO RICHIESTO	IMPORTO NON AMMESSO
50	Salerno Gaetano	prot. n. 10246 del 03.08.2022	vedi contenuto motivato in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto	€ 1.422,90	€ 5.618,25

2- Di includere il suddetto debito, non ammesso, nell'elenco delle passività non inserite nella massa passiva, da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al

Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256 co. 7 del vigente TUEL;

3- **Di disporre** la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line, previo oscuramento dei dati personali e la trasmissione per opportuna conoscenza e per i provvedimenti consequenziali di competenza:

Al Sindaco del Comune di Naro;

Al Responsabile del Servizio Finanziario;

Al Collegio dei revisori dei conti.

4- **Di disporre** la notifica all'interessato tramite pec a cura dell'Ufficio di supporto di questa Commissione o mediante messo notificatore;

5- **DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Sicilia o ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica della comunicazione dell'adozione della deliberazione.

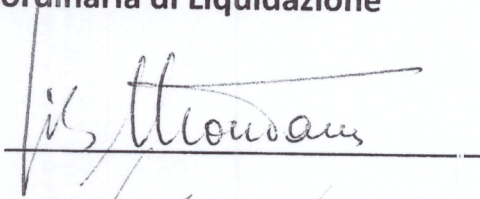
6- **Di dare atto** che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4 comma 6 del DPR n. 378 del 1993;

Si passa alla trattazione del prossimo punto dell'o.d.g. della seduta odierna;

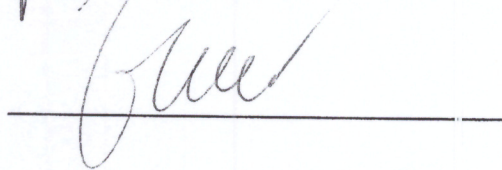
Letto, confermato e sottoscritto dai componenti e dal segretario verbalizzante

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

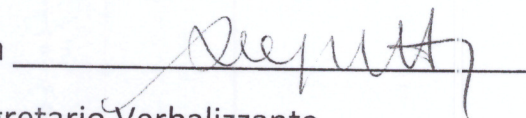
Il Presidente Dott. Vito Montana



Il Componente Dott. Giuseppe Imbrò

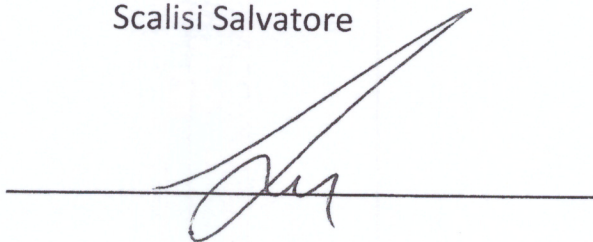


Il Componente Dott. ssa Roberta Marotta



Il Segretario Verbalizzante

Scalisi Salvatore



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Naro: www.comune.naro.ag.it Albo Pretorio "on line", per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____.

Naro, li _____

Il Segretario Comunale

Il Responsabile della Pubblicazione

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. n. 378/1993 e s.m.i..

Naro, li 11.03.2026

Il Segretario Verbalizzante
(Scalisi Salvatore)

